SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1950

(17ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Commemorazione del prof. Carlo Gamna:	
SAMEK LODOVICI Pag.	123
Presidente	124
Spallicci, Alto Commissario aggiunto per	
l'igiene e la sanità pubblica	124
Disegno di legge :	
(Discussione e rinvio)	
« Disciplina della produzione e vendita degli	
estratti alimentari e dei prodotti affini»	
(N. 1097) (Approvato dalla Camera dei depu-	
tati):	
PRESIDENTE 124, 127, 128 129,	130
Caso, relatore 124, 126, 127, 128, 129,	
VARALDO 125, 127, 128, 129,	
DE Bosio 125, 126, 128, 129,	130
Traina 126,	127
DONATI 126, 127, 129,	
Maffi 126,	127
Spallicci Alto Commissario aggiunto per	
l'igiene e la sanità pubblica 126,	128
Samer Lodovici	128
BOCCASST 129,	130

La riunione ha inizio allre ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Caso, Cavallera, Cermenati, Cortese, De Bosio, Donati, Maffi, Marchini Camia, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santonastaso, Santero, Talarico, Traina e Varaldo.

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Commemorazione del professor Carlo Gamna.

SAMEK LODOVICI. Desidero richiamare brevemente l'attenzione della Commissione sul grave lutto che ha colpito la scienza e la famiglia medica con la morte del professor Gamna.

Combattente della prima guerra mondiale, studioso eminente, medico insigne, direttore della Clinica medica di Torino, è stato un Maestro nella pienezza della parola.

Nella scienza e nella professione, può considerarsi il rappresentante e lo strenuo difensore di un costume e di un indirizzo morale di dignità e di serietà. Se la sua vita è stata luminosissima, di una luce veramente grande, intellettuale e morale, edificanti sono stati i suoi ultimi giorni, in cui ha chiamato presso di sè uno ad uno tutti gli allievi e tutti ha incoraggiato.

Lascia contributi fondamentali di anatomia patologica, di patologia, di clinica medica e un modernissimo grande trattato di medicina. Uomo completo, di una modestia impareggiabile, pari al suo valore universalmente riconosciuto, con cuore commosso. Desidero inviare

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

alla Sua memoria, come allievo e come parlamentare, un saluto di cordoglio e di amore.

PRESIDENTE. A nome della Commissione, mi associo al cordoglio espresso dal senatore Samek Lodovici, di cui mi renderò interprete inviando un telegramma alla famiglia dell'estinto.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Mi associo, a nome del Governo, alle espressioni di cordoglio pronunciate dal Presidente e dal senatore Samek Lodovici.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini » (N. 1097)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Caso.

CASO, relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri Ministri interessati alla Camera dei deputati un anno fa. Nella seduta del 26 maggio 1950, cioè a circa un anno di distanza, la competente Commissione permanente della Camera dei deputati, riunita in sede deliberante, ha approvato il disegno di legge e lo ha trasmesso al Senato della Repubblica. La Presidenza del Senato ha inviato il disegno di legge alla nostra Commissione e ha richiesto il parere alla 9ª Commissione.

Do lettura del parere dato dalla Commissione dell'industria, commercio interno ed estero e turismo: «La 9ª Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge n. 1097, sulla "disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini", riconosce che esso risponde alla necessità del momento di normalizzare la produzione e il commercio di prodotti ausiliari dell'alimentazione, in consonanza con la nostra legislazione sui prodotti alimentari. A tutti è noto come attraverso l'immissione sul mercato

di questi prodotti ausiliari si possa portare nocumento alla salute pubblica, soprattutto per la possibilità di introdurre nell'organismo umano materie coloranti o prodotti chimici, in genere, vietati dalla nostra legislazione sanitaria.

«Pertanto la 9ª Commissione dà parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge n. 1097 ».

Debbo ricordare, onorevoli colleghi, che con la legge 13 giugno 1935, n. 1350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1935, n. 174, fu stabilita una regolamentazione per la produzione ed il commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini, regolamentazione che, nell'immediato dopo—guerra, è stata sopraffatta da improvvisati e poco scrupolosi produttori, i quali hanno profittato, da una parte, della scarsa vigilanza governativa, e dall'altra, della inefficienza di quelle norme di fronte alle esigenze dei consumatori moderni.

Vi sono stati pregiudizi notevoli alla salute pubblica, così che si è sentito il bisogno urgente di correre ai ripari con la presentazione del disegno di legge in discussione.

Con la nuova legge si introducono le seguenti innovazioni nella precedente:

1º L'autorizzazione alla fabbricazione e vendita degli estratti alimentari viene rilasciata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa col Ministro della industria e commercio, anzichè dai prefetti.

Mi permetto di suggerire che l'intesa dovrebbe essere presa anche con il Ministero dell'agricoltura, e più particolarmente con la Direzione generale dell'alimentazione, proprio perchè si tratta di produrre e mettere in vendita estratti di alimenti e prodotti affini, che sono sotto il controllo, appunto, del Ministero dell'agricoltura.

2º È stabilito che nel Regolamento debbano essere precisati i requisiti degli estratti e le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, che l'autorizzazione debba essere richiesta anche per i prodotti provenienti dall'estero, e che i produttori e confezionatori debbano richiederla anche se provvisti di una autorizzazione precedente, e ciò allo scopo di uniformare la preparazione e la vendita degli estratti

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

alimentari e dei prodotti affini ad un unico criterio regolamentare.

Anche la proposta di elevare la pena sino alla ammenda di lire 500.000 e alla chiusura dello stabilimento in caso di violazione di legge, mi sembra adeguata all'importanza del provvedimento legislativo che siamo in procinto di approvare, e che è vitale per la salute pubblica.

Propongo che la presente legge venga senza altro approvata dalla nostra Commissione, perchè è urgente porre riparo alla dilagante abitudine di offrire al pubblico prodotti con etichette più o meno adescatrici, senza le opportune garanzie di legge.

Mi faccio interprete del desiderio espresso da alcuni colleghi di richiedere che la Commissione prenda visione del vecchio regolamento, che dovrà essere aggiornato in base al disegno di legge sottoposto al nostro esame, in modo di poter avere in sede di approvazione cognizione delle norme regolamentari.

VARALDO. Non ritengo che sia nella prassi la richiesta fatta dal relattre relativa alla presa in visione, sia pure a titolo consultivo, del regolamento, che è una norma emanata dall'esecutivo sulla base della legge.

DE BOSIO. Ho esaminato la proposta di legge dal punto di vista giuridico, in relazione alle norme che attualmente disciplinano la materia. Anzitutto devo fare una domanda all'onorevole relatore dal punto di vista giuridico-tecnico.

Egli ha rilevato le tre principali innovazioni di questo disegno di legge, ma non ha notato che tra la norma che disciplina i prodotti estratti, brodi e dadi, contenuta nel disegno di legge in discussione e quella dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1350, vi è una sostanziale differenza. Vorrei sapere se dal punto di vista igienico—sanitario può avere importanza la diversità della dizione.

Mi permetto perciò di richiamare l'attenzione della Commissione sulla seguente dizione dell'articolo 1 della legge precedente: « La produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti è sottoposta ad autorizzazione governativa ».

L'articolo 1 del progetto di legge sottoposto al nostro esame dice: «La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi di origine animale o vegetale destinati all'alimentazione...».

Si dice « produzione e confezione » invece che « produzione o confezione »; inoltre si elimina il termine « prodotti affini » e si limita la disciplina solo ai brodi concentrati e ai dadi.

Domando se i prodotti affini agli estratti sono solo questi due tipi, perchè se ci fosse qualche altro prodotto, sarei del parere di mantenere ancora in questa legge la dizione « prodotti affini ». Mi sembra che dia maggior garanzia regolamentare anche gli eventuali nuovi prodotti, diflerenti dai brodi concentrati e dai dadi.

Riguardo alla mia prima osservazione rilevo che secondo il nuovo progetto di legge debbono concorrere la produzione e la confezione. Bisognerebbe invece far rientrare nella disciplina anche i casi in cui quel concorso non ci sia, poichè anche la confezione di per sè ha una grande importanza. In ogni caso sarebbe molto più chiaro dire « la produzione o la confezione ».

E vengo ad un altro argomento di ordine generale: nel disegno di legge si fa menzione di un successivo regolamento. Reputerei necessario fissare un termine entro cui questo regolamento debba essere emanato.

Passando al terzo argomento accennato dal relatore, e cioè al regolamento già esistente, faccio presente che non esiste un vero e proprio regolamento. Esiste un regolamento del 31 agosto 1929, n. 2126, che istituisce uno speciale Istituto nazionale per le conserve alimentari e la regia stazione sperimentale della industria delle conserve alimentari, che ha il controllo sulla preparazione e sulla confezione di questi prodotti.

Il relatore ha rilevato la necessità di conoscere tale regolamento, prima di approvare l'articolo 5 del disegno di legge che abroga ogni disposizione contraria o incompatibile.

Si avrebbe così una vacatio legis, dal momento che all'entrata in vigore di questa legge dovrebbe decadere il regolamento esistente. Che succederebbe dell'Istituto di cui ho fatto cenno? Potrebbe funzionare ancora o no? Non so se la Commissione della Camera dei

17ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

deputati abbia esaminato questo argomento, ma da quel che ha detto il relatore credo di no. Per questo desiderei che la Commissione esaminasse in modo approfondito l'attuale disegno di legge, anche in considerazione del fatto che, con la sua approvazione, il regolamento vigente sarebbe abrogato.

CASO, relatore. Poichè la legge che verrebbe ad essere abrogata è del 1935, mentre l'Istituto nazionale delle conserve alimentari è stato istituito con legge precedente, non credo che l'attuale disegno di legge possa sopprimerlo.

DE BOSIO. La legge del 1935 non abroga alcun regolamento, ma è una legge di carattere normativo che lasciò in vigore le norme di controllo e di disciplina contenute nel precedente regolamento.

La nuova legge stabilisce che deve essere emanato un nuovo regolamento di disciplina e di controllo per le conserve alimentari, al posto di quello in vigore, e inoltre, con l'articolo 5, abroga tutte le norme anche regolamentari incompatibili.

É necessario, perciò, esaminare attentamente questi argomenti per le conseguenze che possone derivare dalla legge sull'ordinamento vigente e per non creare una vacatio legis durante la quale la legge, esistente in astratto, non può essere applicata.

Mi associo, pertanto, alla richiesta fatta dal relatore per la presa in visione del vecchio regolamento.

TRAINA. Nella confezione di prodotti nuovi su concessione di società americane vi sono in Italia ditte che racchiudono in un unico involucro la pastina e una scatola che contiene estratto vegetale o animale condito. La sorveglianza in questi casi verrebbe a cadere sull'estratto mentre verrebbe esclusa l'altra parte compresa nello stesso involucro. Richiamo l'attenzione sul fatto che non verrebbe ad essere sottoposto al controllo dell'Alto Commissariato l'esame del contenuto accessorio.

DONATI. Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 1º che ha un riflesso anche di natura pregiudiziale. Preferirei che si dicesse: « La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

pubblica » senza dire « di intesa con il Ministro dell'industria e commercio ».

È ovvio che, se mai, l'intesa deve avvenire tra tutti i Ministeri interessati, e non solo col Ministro dell'industria e commercio. Basti ricordare, ad esempio, che oggi le importazioni di preparati vegetali e animali dipendono dal Ministero del commercio con l'estero e quindi bisognerebbe aggiungere anche l'intesa con quest'ultimo Ministero.

MAFFI. Sono d'accordo con ciò che ha detto il collega Donati ed ho preparato il seguente testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 1: « La produzione e la confezione a scopo di vendita di preparati, quale ne sia la produzione o il confezionamento, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Credo che la mia proposta sia pregiudiziale all'intera legge.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Accetto la proposta del senatore Donati di sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole: « di intesa col Ministro dell'industria e commercio ». Inoltre osservo che, con l'approvazione del disegno di legge in discussione l'Istituto ora esistente per le conserve alimentari rimane inalterato.

CASO, relatore. Accetto la proposta del senatore De Bosio di aggiungere al primo comma dell'articolo 1 le parole: «articoli affini ed associati».

A proposito dell'Istituto per le conserve alimentari credo opportuno raccomandare al Governo di esaminare la situazione dell'Istituto stesso nei confronti del presente disegno di legge, allo scopo di poter sanare le eventuali incongruenze con una nuova legge.

DONATI. Siamo chiamati ad approvare una legge che provveda alla difesa e alla tutela della pubblica sanità relativamente a certi prodotti alimentari sia di origine nazionale che di origine estera.

Pretendere di conoscere in anticipo le norme regolamentari che dovranno essere emanate per l'esecuzione di questa legge mi sembra fuori di luogo. Prima di pensare al regolamento bisogna fare la legge. Non credo quindi opportuno ritardare in alcun modo l'approvazione

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

della legge per prendere visione del regolamento. In ogni caso, si può iniziare la discussione di quegli articoli nei quali non si fa riferimento al precedente regolamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro della industria e del commercio.

Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti, di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.

A questo articolo il senatore Maffi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « La produzione e la confezione a scopo di vendita di preparati quale ne sia la composizione o il confezionamento, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

MAFFI. Il disegno di legge considera la produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi di origine animale o vegetale destinati alla alimentazione, ma non si riferisce a prodotti o preparati che non siano nè estratti nè dadi; lo scopo del mio emendamento è di ovviare a tale lacuna.

VARALDO. Sono contrario all'emendamento del senatore Maffi perchè svisa completamente la legge. Accettandolo, infatti, estenderemmo l'efficacia del disegno di legge a tutti i prodotti alimentari preparati industrialmente e quindi anche ai biscotti, ai formaggi, al latte in polvere, ecc.

TRAINA. Anche a me sembra opportuno attenerci alla materia indicata nel titolo della legge e cioè «disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini ». L'espressione «estratti », del resto, è una dizione generica ma comprensiva di tutto, che viene specificata dalla sola menzione dei brodi concentrati e dei dadi, che poi sono una composizione di diversi estratti.

DONATI. Vorrei far presente che nei sacchettini di stagnola delle minestrine pre-confezionate che si importano dall'America vi è una capsula contenente il cosidetto condimento, che, a quanto mi hanno detto gli stessi importatori, è costituito non già da estratti ma da sfarinati di pollo.

Ho anche sentito dire da importatori che la bibita « Coca Cola » è costituita da diciotto sostanze, di cui quindici sono prodotte in Italia e le altre tre sono concentrate in una capsula — che viene importata con l'autorizzazione del Ministero del commercio estero — e costituite da prodotti provenienti da piante tropicali e che potrebbero essere estratti concentrati.

Vogliamo tutelare l'igiene pubblica contro i pericoli che possono minacciarla anche attraverso le bibite, oltre che i brodi concentrati e i dadi ? Cerchiamo allora di adottare delle definizioni che non lascino a nessun prodotto la possibilità di evadere al controllo.

TRAINA. Esistono altre leggi che regolano la materia delle bibite. Il disegno di legge in discussione riguarda solo gli estratti alimentari e i prodotti affini, salve restando le norme e i regolamenti, che regolano tutte le altre materie.

CASO, relatore. Prego il collega Maffi di voler ritirare il suo emendamento, perchè la dizione « estratti » mi sembra abbastanza larga e comprensiva, tanto più che si parla nel testo di estratti « destinati all'alimentazione ».

MAFFI. Dichiaro di insistere nella mia proposta, perchè preferisco che la vigilanza sanitaria ecceda, piuttosto che resti al di sotto dei suoi compiti. Del resto non può assumersi che nella dizione «estratti» siano compresi anche gli sfarinati, perchè confondere uno sfarinato con un estratto è certamente cosa abusiva.

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maffi al primo comma dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Comunico che il senatore De Bosio ha proposto al primo comma dell'articolo 1 la sostituzione delle parole «di brodi concentrati e dadi, di origine animale vegetale, destinati all'alimentazione » con le altre «di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati all'alimentazione ».

VARALDO. Dichiaro di essere contrario all'emendamento De Bosio. I prodotti affini, infatti, sono già considerati nell'intestazione del testo originario del disegno di legge ed introdurre, all'articolo 1, tale dizione, mentre non aggiungerebbe nulla alla legge, ei obbligherebbe a rinviarla alla Camera dei deputati con conseguente perdita di tempo.

DE BOSIO. Il collega Varaldo sostiene che, menzionandosi nell'intestazione della legge i « prodotti affini », ciò starebbe a significare che nell'articolo 1 si disciplinano anche i prodotti affini. Questo assolutamente non è, perchè l'intestazione non ha alcuna importanza ai fini dell'efficacia della legge. Se nel testo non si parla o, quanto meno, non è spiegato che cosa si intende per prodotti affini, è evidente che essi non possono ritenersi compresi nella disciplina legislativa, malgrado il titolo.

Il termine « prodotti affini » è assai più ampio (come del resto ha rilevato anche l'onorevole relatore), della dizione « brodi concentrati e dadi di origine animale o vegetale » contenuta nel disegno di legge. Per cui, insistendo nella dizione da me proposta, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'opportunità o meno di mantenere anche la formula « brodi concentrati e dadi » di cui al testo originario.

CASO, relatore. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento De Bosio.

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Quando noi abbiamo già parlato di estratti, di brodi concentrati e di dadi, a che cosa ci si vorrebbe riferire aggiungendo anche la dizione « prodotti affini » ? Forse agli sfarinati ? Di « prodotti affini » parla l'articolo seguente, il 2, che

con questo termine si riferisce ai brodi concentrati e ai dadi. L'emendamento mi sembra inutile e pertanto mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Bosio al primo comma dell'articolo 1 e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

SAMEK LODOVICI. Propongo di adottare al posto delle parole «di estratti, di brodi concentrati e di dati, di origine animale o vegetale » la seguente dizione: «di estratti e concentrati o affini di origine animale o vegetale », abolendo così la formula «brodi concentrati e dadi ». Infatti nella parola «brodi » è adombrato il concetto dell'estrazione mediante ebollizione in un solvente che per lo più è l'acqua; si tratta, cioè, di un sistema di estrazione in solvente, e pertanto il brodo rientra negli estratti, perchè, come vi sono estratti liquidi, vi sono anche estratti a secco e nel vuoto. Così nella dizione «dadi » si vuole indicare la forma del prodotto, non la sua sostanza e quindi non v'è bisogno di farne cenno nella legge. A noi interessa il concetto generale che tutto ciò che è estratto o concentrato di origine vegetale o animale sia oggetto di vigilanza sanitaria. Mi sembra che il mio emendamento risponda con maggiore adeguatezza a tale esigenza.

CASO, relatore. Mi dichiaro contrario all'emendamento Samek Lodoviei, perchè mi sembra più consona la dizione originaria.

DE BOSIO. Anche io mi dichiaro contrario perchè con l'emendamento Samek Lodovici si va oltre il limite stabilito dalla legge. La legge, infatti' parla soltanto di estratti e non di concentrati.

PRESIDENTE. N'essun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'emendamento del senatore Samek Lodovici. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Donati ha presentato un emendamento che tende a sostituire le parole: « a scopo di vendita di estratti ecc. » con le altre « a scopo di vendita di preparati (concentrati, estratti, farine, ecc.)...»,

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Lo stesso senatore Donati ha presentato un emendamento soppressivo delle parole « d'intesa con il Ministro dell'industria e del commercio ».

DE BOSIO. Mi sembra che si tratti di una modifica più formale che sostanziale, per cui pregherei l'amico Donati di ritirarla per non ritardare, con un rinvio alla Camera, l'entrata in vigore del disegno di legge.

CASO, relatore. Mi dichiaro contrario allo emendamento soppressivo del senatore Donati.

DONATI. Non avrei difficoltà a che si mantenesse la dizione di cui propongo la soppressione, se vi si aggiungessero le parole: « e con il Ministro del commercio con l'estero ». Infatti, finchè esisterà questo Ministero (ed auguriamoci che in un domani non ci sia più e si ritorni alla normalità) e finchè esso è l'arbitro dell'ingresso e dell'uscita dei prodotti alimentari nazionali ed esteri, è evidente che anche esso è interessato alla norma.

VARALDO. Ritengo che l'emendamento Donati non possa essere accettato, perchè il primo comma dell'articolo 1 si riferisce a prodotti confezionati in Italia e per i quali non è competente il Ministero del commercio con l'estero.

DONATI. Osservo che il Ministero del commercio con l'estero, se non è competente per il commercio interno dei prodotti nazionali, è però competente per la loro esportazione.

DE BOSIO. Faccio rilevare al collega Donati che il Ministero del commercio con l'estero ha prevalentemente una funzione valutaria e di distribuzione del commercio dal punto di vista del contingentamento. L'effettiva disciplina del commercio come tale è affidata al Ministero dell'industria e commercio, mentre le funzioni del Ministero del commercio con l'estero sono del tutto estranee all'attività di cui si occupa la presente disposizione.

DONATI. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo metto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione il primo comma dell'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvato).$

Do lettura del secondo comma:

« Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti, di cui al comma precedente, provenienti dall'estero ».

BOCCASSI. Indubbiamente questo disegno di legge, tende a modificare e a migliorare le disposizioni vigenti, in quanto si deve ritenere che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministero della industria e del commercio, può con maggiore competenza e con più autorità dell'autorità prefettizia intervenire per la disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini. Considerata questa maggiore garanzia, voto favorevolmente al secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto in votazione il secondo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma:

«Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.

(È approvato).

17a RIUNIONE (6 luglio 1950)

Art. 3.

I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'articolo 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

Per la violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere stabilita dal regolamento stesso la pena dell'ammenda sino a lire 500.000 e la chiusura dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

BOCCASSI. Mi sembra che la misura della chiusura dello stabilimento come sanzione contro il proprietario si ritorca anche contro le maestranze, che vengono a perdere il lavoro, per una colpa che non è loro.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento: le parole « e la chiusura dello stabilimento » vengono sostituite dalle altre « e la gestione commissariale dello stabilimento ».

DONATI. Il deferire la determinazione della misura della pena dell'ammenda al regolamento è, quanto meno, inconsueto. Nella legge stessa dobbiamo stabilire le sanzioni punitive per gli evasori. La comminazione della pena è una delle attribuzioni proprie del legislatore e il rimandarla al regolamento rappresenterebbe la rinuncia ad una delle nostre potestà.

A mio avviso, l'articolo dovrebbe quindi suonare così: « La violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento è punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000 ecc. ».

CASO, relatore. Vorrei innanzi tutto chiedere un chiarimento dal punto di vista giuridico. Stabilendo come pene l'ammenda fino a 500.000 lire e la chiusura dello stabilimento – o, adottando l'emendamento Boccassi, la gestione commissariale – si intende che ammenda e

chiusura dello stabilimento sono due sanzioni distinte che si possono comminare isolatamente, o la chiusura dello stabilimento si aggiunge al massimo dell'ammenda?

DONATI. La chiusura dello stabilimento si aggiunge al massimo dell'ammenda.

CASO, relatore. Esiste cioè una gradualità nella pena. Occorrerebbe pertanto dire: « La violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento è punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000 e, nei casi più gravi, con la gestione commisssariale dello stabilimento ».

Ciò premesso, dichiaro di essere anch'io preoccupato, come il collega Boccassi, della eventuale situazione in cui si possano trovare le maestranze in caso di chiusura dello stabili-limento. Non so però se sia possibile, in questo caso, introdurre l'istituto della gestione commissariale, che è previsto soltanto per casi determinati. Perciò, se non si potrà parlare di gestione commissariale, proporrei la seguente dizione: «la chiusura dello stabilimento, senza pregiudizio per i diritti delle maestranze ».

DE BOSIO. Mi sembra che sarebbe opportuno sospendere ogni decisione in ordine all'articolo 4, perchè esso richiede la conoscenza del regolamento, il quale stabilisce norme gravi e complesse. Perciò faccio formale proposta di sospensiva sia sul presente articolo 4 che sull'articolo 5, che comporta conseguenze anche più gravi, come ho avuto modo di spiegare nella discussione generale.

VARALDO. Mi dichiaro favorevole alla proposta di sospensiva, anche perchè l'argomento portato dal senatore Boccassi in favore della gestione commissariale mi sembra vada trattato con circospezione, perchè non sappiamo in quali casi essa è permessa.

DONATI. Anche io sono d'accordo sulla proposta di sospensiva perchè mi sembra che la dizione dell'articolo è infelice e andrebbe modificata, dopo un attento esame, che, data l'ora tarda, non è possibile.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\dot{E} \ approvata).$

La riunione termina alle ore 12,45.